

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 novembre 2010, n. 2481

Programma di Sviluppo Rurale Puglia 2007/2013 - Approvazione Schema di accordo di programma ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90 tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, la Regione Puglia e l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) per la prestazione di garanzie nell'ambito del PSR 2007-2013.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, dott. Dario Stefàno, sulla base della relazione del Dirigente a.i. del Servizio Agricoltura, in qualità di Autorità di Gestione del PSR Puglia 2007-2013, riferisce:

CONSIDERATO che il Regolamento (CE) n. 1290/2005, riguardante il finanziamento della politica agricola comune, istituisce il Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) e il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e ne disciplina il funzionamento;

CONSIDERATO che il Regolamento (CE) n. 1698/2005, in coerenza con la proposta complessiva di riforma dei Fondi strutturali, introduce, nel sistema di programmazione dello sviluppo rurale 2007-2013, un approccio strategico a ogni livello di programmazione, stabilendo gli interventi riguardanti il sostegno allo sviluppo rurale ammissibili da parte del FEASR;

CONSIDERATO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 che disciplina le modalità di programmazione e attuazione del sopracitato regolamento (CE) n. 1698/2005 e il Regolamento (CE) n. 1975/2006 che stabilisce le modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità, nell'ambito delle misure di sostegno allo sviluppo rurale;

CONSIDERATO che, in data 23 Gennaio 2008, il Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Puglia, elaborato secondo le modalità previste dai regolamenti, ha ricevuto, in sede di Comi-

tato di Sviluppo Rurale, l'approvazione definitiva da parte della Commissione Europea che ha concluso l'iter procedurale con la decisione CE C(2008)737 del 18 febbraio 2008;

CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta Regionale n. 148 del 12 febbraio 2008 si è proceduto all'approvazione del PSR Puglia 2007-2013 e alla sua pubblicazione nel BURP n. 34 del 29 febbraio 2008;

CONSIDERATO che a seguito della riforma della Politica Agricola Comune (Health Check), ulteriori risorse sono state trasferite al cosiddetto secondo pilastro della PAC, in modo da rafforzare le azioni già programmate con i PSR 2007 - 2013;

CONSIDERATO che il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;

CONSIDERATO che il Regolamento (CE) n. 74/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009 modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

CONSIDERATO che con Decisione (2010) 1311 del 05/03/2010 la Commissione europea ha approvato la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2007-2013 in seguito all'implementazione dell'Health Check e Recovery Plane;

CONSIDERATO che con DGR n. 1105 del 26/4/2010 è stato approvato il "Programma di Sviluppo Rurale per la Puglia 2007/2013" modificato in seguito alla implementazione dell'Health Check e Recovery Plane e pubblicato nel BURP n. 93 del 26 maggio 2010;

CONSIDERATO che il PSR Puglia 2007-2013, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 74 del Reg. (CE) n. 1698/2005, designa le seguenti autorità:

- **Autorità di Gestione (AdG)** che rappresenta il soggetto responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma ed è individuata nel Dirigente Responsabile del Servizio Agricoltura dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale della Regione Puglia;
- **Organismo Pagatore (O.P.)**, di cui all'art. 6 del Reg. CE n. 1290/05, rappresentato dall'AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, con sede in Roma-cui compete, fra l'altro, la gestione finanziaria di tutte le risorse pubbliche mobilitate nell'ambito del Programma;
- **Organismo di Certificazione (OdC)**, ai sensi dell'art. 7 del Reg. CE n. 1290/05 relativamente ai compiti connessi all'attuazione del presente programma, rappresentato dalla Pricewaterhouse Coopers SpA.

CONSIDERATO che il PSR Puglia 2007-2013 prevede, al Cap. 5.2, in base alle norme specifiche dei regolamenti citati:

- la possibilità di concedere, ai sensi dell'art. 49 del Reg. (CE) 1974/2006, gli aiuti rivolti al sostegno degli interessi per operazioni creditizie a medio e lungo termine, in alternativa o ad integrazione della forma del contributo in conto capitale;
- la possibilità, per i finanziamenti bancari diretti alla realizzazione di investimenti ammissibili ai sensi delle Misure 112, 121, 122, 123, 311 del Programma, di fruire della garanzia concessa da un fondo di garanzia che operi in conformità agli artt. 50, 51 e 52 del predetto Reg. (CE) 1974/2006;
- l'utilizzazione delle risorse destinate all'attivazione di tale fondo attraverso un accordo di programma che consenta, d'intesa con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, l'avviamento dello specifico fondo rientrante nelle attribuzioni dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA);

CONSIDERATA l'importanza e l'utilità del citato strumento finanziario ai fini del rafforzamento della competitività delle imprese agricole e agroindustriali che, per la realizzazione di investimenti produttivi, intendono accedere al regime di sostegno previsto dal PSR Puglia 2007-2013, la cui utilizzazione viene favorita dal ricorso al credito e

dalla possibilità di fruire di garanzie, tanto connesse al conseguimento di abbuoni degli interessi su mutui alternativi o integrativi rispetto ai contributi in conto capitale, quanto legate all'acquisizione di finanziamenti bancari necessari alla copertura della quota privata a carico del beneficiario dell'agevolazione concessa;

CONSIDERATO che il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha promosso la definizione di un Accordo di Programma ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/90 da stipulare con le Regioni e con l'ISMEA, nell'intento di favorire lo strumento finanziario in argomento, perseguendo le finalità generali dirette allo sviluppo delle imprese ed alla maggiore efficacia possibile della strategia e degli interventi del PSR, allo scopo di costituire un capitale dedicato al rilascio di garanzie a fronte di operazioni bancarie finalizzate ad interventi sul territorio regionale, tale da consentire una mitigazione del rischio ed un aumento dell'efficacia dello strumento finanziario;

CONSIDERATO che il predetto schema di accordo tra MiPAAF, Regioni, Province autonome e ISMEA per la prestazione di garanzie nell'ambito dei PSR 2007-2013, è stato approvato con atto 148/CSR del 12 luglio 2007 dalla Conferenza Stato-Regioni;

CONSIDERATO che l'ISMEA è un ente pubblico economico istituito con l'accorpamento dell'Istituto per Studi, Ricerche e Informazioni sul Mercato Agricolo (già ISMEA) e della Cassa per la Formazione della Proprietà Contadina, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 29 Ottobre 1999 n. 419 ed è l'Ente strumentale al MiPAAF oltre che, per norma statutaria, unico soggetto pubblico a livello nazionale legittimato a svolgere compiti di garanzia creditizia e finanziaria per le imprese agricole e le loro forme associative;

CONSIDERATO che l'ISMEA, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d), del Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200, costituisce forme di garanzia creditizia e finanziaria a favore delle imprese agricole ed alle loro forme associative anche sulla base di programmi con le Regioni ed ai sensi dei regolamenti comunitari;

CONSIDERATO che la Regione Puglia, per la concessione delle garanzie, può avvalersi del Fondo di Garanzia ISMEA, operante a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 17, commi da 1 a 4, del decreto legislativo n. 102/2004, registrato in Aiuti di Stato NN 54/B/2004 autorizzato dalla Decisione della Commissione Europea C(2006)643 dell'8 marzo 2006 e definita dalla Commissione come una misura di non aiuto;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 17 del Dlgs. 29 Marzo 2004 n.102, comma 5-ter, al fine di assicurare l'adempimento delle normative speciali in materia di redazione dei conti annuali e garantire una separatezza di patrimoni, l'ISMEA è autorizzato ad esercitare la propria attività anche attraverso propria società di capitali dedicata;

CONSIDERATO che l'ISMEA ha costituito, in attuazione della suindicata Legge 102/2004, la Società Gestione abbreviata SGFA s.r.l., per lo svolgimento della propria attività finanziaria e per la prestazione dei servizi di supporto;

CONSIDERATO che la SGFA s.r.l. è costituita interamente a capitale pubblico esclusivo di ISMEA, il quale nomina l'amministratore unico ed esercita il controllo attraverso il proprio Collegio dei Sindaci, nominato con decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 1257 del 26 Gennaio 2007;

PRESO ATTO che le risorse finanziarie individuate nell'ambito delle misure del PSR necessarie per la concessione delle garanzie possono essere utilizzate attraverso il predetto Accordo di programma che consente, d'intesa con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di avvalersi di uno specifico Fondo rientrante nelle attribuzioni istituzionali di ISMEA;

CONSIDERATO che Agea, con circolare prot. n. ACIU.2008.366 del 10/03/2008, ha regolamentato le procedure di utilizzo dello strumento "Fondo di garanzia";

CONSIDERATO che le risorse destinate al Fondo di garanzia ISMEA sono determinate dalla Regione Puglia in funzione della dotazione finan-

ziaria e dell'operatività delle Misure ad investimento e di quanto stabilito nella scheda della Misura 112, nonché, in corso di attuazione delle Misure, in relazione all'effettiva richiesta di garanzie da parte delle imprese beneficiarie e che le stesse saranno trasferite da AGEA nel Fondo di Garanzia, a valere sulle dotazioni finanziarie delle medesime Misure del PSR 2007/2013;

RITENUTO che, per quanto innanzi riportato, si rende necessario impegnare ISMEA a prevedere una verifica annuale delle somme versate al Fondo di Garanzia e non utilizzate, al fine di un loro recupero;

RITENUTO di dover definire norme attuative dell'Accordo di programma che consentono di avvalersi di tale specifico Fondo rientrante nelle attribuzioni istituzionali di ISMEA, Organismo pubblico individuato nel rispetto delle disposizioni di cui alla Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;

VISTO l'atto 148/CSR del 12 luglio 2007 della Conferenza Stato - Regioni che approva uno schema di accordo di programma. ai sensi della legge 7 agosto 1990 n.241, tra MIPAAF, Regioni, Province autonome e ISMEA per la prestazione di garanzie nell'ambito dello sviluppo rurale;

PROPONE

- di approvare quanto riportato nelle premesse;
- di approvare lo schema di Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/90, tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, la Regione Puglia e l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) per la prestazione di garanzie nell'ambito del PSR Puglia 2007-2013, ed il relativo allegato A, contenente le norme attuative, allegati alla presente deliberazione come parte integrante;
- di dare mandato al Dirigente del Servizio Agricoltura, in qualità di Autorità di Gestione del PSR Puglia 2007-2013;

- a. di provvedere alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma;
- b. di individuare l'importo delle risorse finanziarie da destinare al Fondo di Garanzia ISMEA in funzione della dotazione finanziaria delle Misure ad investimento e di quanto stabilito nella scheda della Misura 112 nonché, in corso di attuazione delle Misure, in relazione all'effettiva richiesta di garanzie da parte delle imprese beneficiarie e che le stesse saranno trasferite da AGEA nel Fondo di Garanzia, a valere sulle dotazioni finanziarie delle medesime Misure del PSR 2007-2013;
- c. di impegnare ISMEA a prevedere una verifica annuale delle somme versate al Fondo di Garanzia e non utilizzate, al fine di un loro recupero;
- d. di autorizzare con le procedure stabilite da AGEA il trasferimento delle risorse finanziarie individuate, in unica soluzione o in più tranches, nel Fondo di garanzia ISMEA, a valere sulla dotazione finanziaria delle Misure di riferimento.

Copertura Finanziaria ai sensi della L.R. n. 28/2001 e successive modifiche ed integrazioni

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale ai sensi dell'Art. 4, comma 4, lett. K della L.R. n.7/97.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente ad interim del Servizio Agricoltura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare la relazione dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari che qui si intende integralmente richiamata e di fare propria la proposta;
- di approvare lo schema di Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/90, tra il Ministero delle Politiche agricole Alimentari e Forestali, la Regione Puglia e l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) per la prestazione di garanzie nell'ambito del PSR. 2007-2013 ed il relativo allegato A contenente le norme attuative che costituisce l'Allegato 1, parte integrante alla presente deliberazione;
- di dare mandato al Dirigente del Servizio Agricoltura, in qualità di Autorità di Gestione del PSR Puglia 2007-2013:
 - a. di provvedere alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma;
 - b. di individuare l'importo di massima delle risorse finanziarie da destinare al Fondo di Garanzia ISMEA in funzione della dotazione finanziaria delle Misure ad investimento e di quanto stabilito nella scheda della Misura 112 nonché, in corso di attuazione delle Misure, in relazione all'effettiva richiesta di garanzie da parte delle imprese beneficiarie e che le stesse saranno trasferite da AGEA nel Fondo di Garanzia, a valere sulle dotazioni finanziarie delle medesime Misure del PSR 2007-2013;
 - c. di impegnare ISMEA a prevedere una verifica annuale delle somme versate al Fondo di Garanzia e non utilizzate, al fine di un loro recupero;
 - d. di autorizzare con le procedure stabilite da AGEA il trasferimento delle risorse finanziarie individuate, in unica soluzione o in più tranches, nel Fondo di garanzia ISMEA, a valere sulla dotazione finanziaria delle Misure di riferimento.
- di incaricare il Segretariato Generale della Giunta di inviare copia del presente atto all'Ufficio del Bollettino per la sua pubblicazione nel B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Avv. Loredana Capone

ALLEGATO 1

Schema di Accordo di programma ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/90 tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, la Regione Puglia e l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) per la prestazione di garanzie nell'ambito del PSR 2007-2013.

PREMESSO CHE

- la condizione di accentuata sottocapitalizzazione in cui versano le aziende agricole italiane e la sempre maggiore difficoltà di accesso al credito rappresentano da anni un forte limite al processo di sviluppo dell'intero comparto agricolo nazionale;
- per far fronte a tale situazione assume una rilevanza strategica la possibilità di attivare tutti gli strumenti disponibili, a livello nazionale e regionale, favorendo le opportune sinergie tra le politiche e gli strumenti.
- il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali intende favorire la realizzazione di obiettivi comuni definiti con le Regioni/PA, nel contesto dello sviluppo rurale e per le rispettive competenze, in particolare per l'attuazione del Piano strategico nazionale e dei Programmi di Sviluppo Rurale 2007-2013, specificatamente per quanto riguarda la coerenza e la complementarietà con le altre politiche nazionali e regionali;
- il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali intende assicurare le migliori condizioni di base a tutte le Regioni/PA, per sostenere l'adeguato perseguimento degli obiettivi di competitività ed innovazione delle aziende agricole, nei limiti del rispetto delle regole di mercato;
- ritenuto che un Accordo di programma, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/90, tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, le Regioni/PA e l'Ismea è lo strumento idoneo per perseguire le finalità comuni e le necessarie strategie in modo da garantire che le stesse siano perseguite con azioni coerenti sia dal punto di vista sincronico, sia quanto a contenuti e regole di intervento;

CONSIDERATO CHE

- Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, la Regione Puglia e ISMEA ritengono indispensabile agevolare l'accesso delle imprese agricole al mercato del credito, al fine di eliminare uno dei principali limiti alla nascita ed allo sviluppo delle imprese stesse, favorendo, nel contempo, la crescita dell'occupazione;
- Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, la Regione Puglia e ISMEA ritengono che la concessione di garanzie alle imprese agricole del territorio determini, anche mediante un effetto leva, un incremento della capacità di investimento delle imprese agricole, offrendo in tal modo un contributo importante al raggiungimento degli obiettivi del sostegno allo sviluppo rurale di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1698/2005, fatti propri dal PSN e dal PSR;
- la Regione Puglia per la concessione delle garanzie, può avvalersi del Fondo di garanzia ISMEA operante a livello nazionale ai sensi del decreto legislativo n. 102/2004, art. 17, commi 2 e 4 destinando a tale scopo le risorse finanziarie individuate nell'ambito delle misure del PSR finalizzate agli investimenti;
- la stipula di un Accordo di programma rappresenta la modalità operativa più efficace per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune e compatibile con la normativa comunitaria;

VISTO CHE

- l'articolo 71, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), stabilisce che *“in deroga al paragrafo 3, lettera b), il contributo del FEASR può essere realizzato in forme diverse dagli aiuti diretti a fondo perduto”*;
- l'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), stabilisce che *“ai sensi*

dell'articolo 71, paragrafo 5, regolamento (CE) n. 1698/2005, il FEASR può cofinanziare, nell'ambito di un programma di sviluppo rurale, le spese per operazioni comprendenti contributi a sostegno di fondi di capitale di rischio, fondi di garanzia e fondi prestati (di seguito <<i>fondi>>), conformemente agli articoli 51 e 52 del presente regolamento”;

- l'articolo 51, comma 2, del citato regolamento (CE) n. 1974/2006, stabilisce che “*i fondi sono costituiti come enti giuridici indipendenti disciplinati da accordi fra gli azionisti o come capitale separato in seno ad un istituto finanziario preesistente. In quest'ultimo caso il fondo è soggetto a specifiche norme applicative, che dispongono in particolare una contabilità separata atta a distinguere le nuove risorse investite dal FEASR, da quelle di cui disponeva inizialmente l'istituto finanziario”;*
- Con Decisione della Commissione Europea C(2008)737 del 18 febbraio 2008 è stato approvato il Piano di sviluppo Rurale della Regione Puglia(di seguito PSR) per il periodo 2007-2013, successivamente revisionato con Decisione della Commissione Europea C(2010)1311 del 5-3-2010;
- l'ISMEA, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200, costituisce forme di garanzia creditizia e finanziaria per strumenti e servizi informativi, assicurativi e finanziari alle imprese agricole ed alle loro forme associative, volti a ridurre i rischi inerenti alle attività produttive di mercato, a favorire il ricambio generazionale, a contribuire alla trasparenza e alla mobilità del mercato fondiario rurale anche sulla base di programmi con le regioni e ai sensi dei regolamenti comunitari;
- l'articolo 17 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 attribuisce all'ISMEA il compito di effettuare interventi di garanzia, controgaranzia e cogaranzia, al fine di favorire l'accesso al mercato del credito da parte delle imprese agricole;
- con Decisione della Commissione Europea C(2006)643 dell'8 marzo 2006 è stato approvato come misura di non aiuto il regime relativo all'attività di rilascio di garanzie pubbliche a norma dell'articolo 17 del Decreto Legislativo n. 102/2004;

- con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 febbraio 2006 "Attività di rilascio di garanzie a norma dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2004 n.102", entrato in vigore il 15 marzo 2006, sono stati stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità di prestazioni delle garanzie dirette di cui al richiamato articolo 17, commi 2, 3 e 4, del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102;
- l'ISMEA, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200, può svolgere, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, anche sulla base di convenzioni con le amministrazioni competenti, compiti di predisposizione, gestione, valutazione, monitoraggio, assistenza tecnica e verifica dei risultati di programmi di intervento comunitari, nazionali e regionali;

tutto quanto sopra premesso e considerato si conviene di approvare quanto segue:

Articolo 1

1. La Regione Puglia può avvalersi del Fondo ISMEA per realizzare interventi finalizzati a favorire l'accesso al mercato del credito da parte delle imprese agricole ed agroalimentari della Regione attraverso il finanziamento degli interventi di garanzia, cogaranzia e controgaranzia.
2. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere inseriti nelle misure del PSR finalizzate agli investimenti con l'obiettivo di finanziare le iniziative relative al rilascio di garanzie prevedendo specifici stanziamenti.
3. Per gli interventi di cui al comma 1 si applicano i criteri, le condizioni e le modalità di cui al citato Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 14 febbraio 2006 "Attività di rilascio di garanzie a norma dell'articolo 17 comma 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102", nonché le relative istruzioni applicative.

Articolo 2

1. ISMEA non potrà chiedere alla Regione Puglia il pagamento di alcun corrispettivo attinente alla istruttoria delle pratiche relative all'ammissione e alla

prestazione di garanzie di cui all'articolo 1, comma 1. L'attività di ISMEA è quindi da intendersi priva di remunerazione o contenuto economico a valere sulle misure del PSR.

Articolo 3

1. Le risorse del PSR destinate allo strumento di garanzia, cogaranzia e controgaranzia di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, costituiscono il patrimonio segregato per il rilascio di garanzie sul territorio regionale dal quale sono detratti gli accantonamenti a fronte di ogni garanzia diretta rilasciata nella misura stabilita dall'ISMEA, secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1974/2006.
2. ISMEA è tenuta a produrre alla Regione apposita relazione al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 4

1. Per quanto non espressamente regolato nei precedenti articoli, in ordine ai rapporti tra Regione ed ISMEA, si applicano gli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. L'allegato rappresenta parte integrante del presente Accordo di programma.

Luogo, data

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali	La Regione Puglia	ISMEA
--	-------------------	-------

Allegato A

Norme attuative

Articolo 1 (Definizioni)

1. Garante: l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare ISMEA, per il tramite della SGFA Srl (Società Gestione Fondi per l'Agroalimentare) – società unipersonale ai sensi dell'articolo 17 del Decreto legislativo 29 marzo 2004, 102, comma 5-ter.
2. Istruzioni applicative: disposizioni esecutive emanate ai sensi dell'articolo 11 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 14 febbraio 2006 recante “attività di rilascio di garanzie a norma dell'art.17, comma 5 del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102”.
3. Fideiussione: garanzia prestata dal Garante direttamente alle banche ai sensi dell'art.3 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 14 febbraio 2006.
4. Cogaranzia: garanzia prestata dal Garante direttamente alle banche congiuntamente ai Confidi ai sensi dell'art. 10 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 14 febbraio 2006.
5. Controgaranzia: garanzia prestata dal Garante alle banche a fronte di garanzie rilasciate da Confidi od altri fondi di garanzia pubblici e privati ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e forestali del 14 febbraio 2006.
6. Garanzia: attività di prestazione di fideiussione, cogaranzia o controgaranzia da parte del garante.
7. Confidi: organismi operanti nel settore agricolo ai sensi dell'art.13 D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modifiche, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (o altri fondi di garanzia pubblici e privati, anche a carattere regionale);

8. PSR: piano di sviluppo rurale della Regione Puglia per il periodo 2007-2013;
9. Autorità di gestione del PSR: autorità regionale designata per la gestione del PSR 2007-2013 ai sensi del Reg. CE n. 1698/2005;
10. Organismo pagatore: organismo designato per il pagamento degli aiuti relativi al PSR Puglia 2007-2013 ai sensi del Reg. CE n. 1698/2006.

Articolo 2

(Risorse del Fondo)

1. Le risorse destinate al Fondo di garanzia ISMEA sono determinate dalla Regione e versate, tramite l'Organismo pagatore, a valere sulla dotazione finanziaria delle misure di investimento del PSR.
2. Le risorse di cui al comma precedente costituiscono un patrimonio segregato nell'ambito del Fondo di Garanzia ISMEA di cui al Decreto legislativo 102/2004.

Articolo 3

(Finalità degli interventi)

1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 2, sono finalizzate ad interventi di garanzia, cogaranzia e controgaranzia, a fronte di finanziamenti bancari destinati alla realizzazione di investimenti ammissibili ai fini delle misure di investimento del PSR.

Articolo 4

(Caratteristiche del Fondo)

1. Le risorse di cui all'articolo 2 sono gestite nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 2, articolo 51, del Reg. CE 1974/2006.
2. Gli interessi maturati sui versamenti al Fondo provenienti dal PSR confluiscono nel patrimonio segregato di cui all'articolo 2, al netto della fiscalità e degli eventuali ulteriori accantonamenti al fondo rischi di cui al punto 3 dell'articolo 6.
3. Il Fondo può garantire soltanto investimenti in attività reputate potenzialmente redditizie. Non possono essere fornite garanzie ad imprese in difficoltà ai sensi degli Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato al salvataggio ed alla ristrutturazione

delle imprese in difficoltà.

Articolo 5
(Impegni del patrimonio segregato)

In relazione all'importo di ciascuna garanzia, il Garante impegna una quota del patrimonio segregato, relativo alla misura del PSR alla quale l'operazione è riferita, secondo quanto previsto dal proprio regolamento interno.

Articolo 6
(Fondo Rischi)

1. A fronte di ciascuna fideiussione o cogaranzia rilasciata, l'impresa agricola deve corrispondere una commissione, definita dal Garante, commisurata al rischio dell'intervento di cui una quota è destinata ad alimentare il *fondo rischi* del Garante costituito su base nazionale ed una quota a rimborso dei costi di cui all'articolo 10.
2. A fronte di ciascuna controgaranzia rilasciata, il Confidi deve corrispondere una commissione commisurata al rischio dell'intervento di cui una quota è destinata ad alimentare il *fondo rischi* del Garante costituito su base nazionale ed una quota a rimborso dei costi di cui all'articolo 10.
3. Il predetto *fondo rischi* si alimenta mediante l'incasso delle commissioni di garanzia applicate dal Garante a livello nazionale, nonché degli eventuali accantonamenti da quest'ultimo operati in base alle proprie politiche di prezzo e si riduce per effetto dei pagamenti delle garanzie in favore delle banche creditrici, nonché delle relative spese sostenute a qualunque titolo per detti pagamenti.

Articolo 7
(Condizioni di ammissibilità)

1. Sono ammissibili alle garanzie i finanziamenti bancari a imprese agricole che svolgono attività agricole e connesse per realizzare investimenti approvati dalla Regione Puglia, in quanto ammissibili ai sensi delle misure di investimento del PSR, ed ammissibili alle garanzie ai sensi della Decisione della Commissione Europea C(2006)643 DEF.

2. Sono ammissibili alla controgaranzia i Confidi individuati nell'elenco di cui all'articolo 9, che concedono garanzie per gli investimenti di cui al precedente punto.
3. Le operazioni richiamate nei punti precedenti del presente articolo potranno accedere alle garanzie del Fondo se valutate dallo stesso rispondenti ai requisiti richiesti dalla Decisione della Commissione Europea C(2006)643 DEF.

Articolo 8

(Soggetti finanziatori garantiti)

1. Possono ottenere l'intervento del Fondo le banche autorizzate in Italia (anche in qualità di capofila di un pool di banche) e le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica iscritte all'Albo di cui al comma 1 dell'art. 13 del Decreto legislativo n. 385/1993.

Articolo 9

(Cogaranzia e Controgaranzia)

1. La Regione trasmette al Garante l'elenco dei Confidi che possono operare in cogaranzia con il Garante o richiedere allo stesso controgaranzia.
2. Per le attività di cogaranzia, i Confidi devono stipulare un'apposita convenzione con il Garante.

Articolo 10

(Istruttoria)

1. L'istruttoria per il rilascio delle garanzie è affidata al Garante.
2. Le modalità operative relative alla realizzazione delle procedure di intervento sono quelle ordinariamente seguite dal Garante nel rispetto delle proprie Istruzioni Applicative e delle condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 7.
3. La Regione si impegna a comunicare al Garante gli elenchi delle imprese giudicate ammissibili a finanziamento per investimenti rientranti nelle misure di investimento del PSR.
4. Le imprese di cui al punto 3, tramite la banca che concede il finanziamento,

possono presentare al Garante una richiesta per il rilascio di fidejussioni.

5. Le richieste di cogaranzia o controgaranzia sono presentate dai Confidi inseriti nell'elenco di cui all'articolo 9, e riguardano gli investimenti di cui al punto 3 del presente articolo.
6. A fronte di ogni intervento, il Garante determina una commissione di garanzia a carico dell'impresa agricola in linea con la Decisione della Commissione Europea C(2006)643 DEF.
7. Le richieste di rilascio delle garanzie saranno esaminate dal Garante nei limiti del patrimonio segregato, di cui all'articolo 2, disponibile per la misura interessata.

Articolo 11 **(Liquidazione delle garanzie)**

1. Alle liquidazioni delle garanzie in favore delle banche si provvede con il *fondo rischi* di cui al precedente articolo 6.
2. In caso di esaurimento delle risorse del fondo rischi, alle liquidazioni delle garanzie rilasciate si provvede operando una riduzione del patrimonio segregato di cui al precedente articolo 2.
3. Nel caso in cui la riduzione del patrimonio segregato, richiamata al punto precedente, determini uno squilibrio tra le garanzie in essere ed i relativi impegni di patrimonio, il Garante sopperisce immediatamente alla provvisoria inadeguatezza patrimoniale, dandone tempestiva comunicazione alla Regione. In tal caso, l'attività di rilascio delle garanzie a valere sul patrimonio segregato è sospesa.
4. Gli importi anticipati dal Garante di cui al precedente punto 3, sono recuperati dallo stesso a valere sul patrimonio segregato di cui all'articolo 5 che si renderà disponibile in relazione alla progressiva riduzione dagli impegni per garanzia. Tale recupero non deve comunque pregiudicare il ripristinato rapporto fisiologico tra garanzie in essere ed impegni di patrimonio. L'attività di rilascio delle garanzie può essere ripresa solo dopo il totale reintegro delle risorse apportate dal Garante ed il riequilibrio tra le garanzie in essere ed i relativi impegni di patrimonio.

Articolo 12**(Recuperi)**

1. La gestione dei recuperi delle somme pagate alle banche per far fronte agli impegni di garanzia assunti a valere sul patrimonio segregato è affidata al Garante.
2. Le somme eventualmente incassate dall'escussione del patrimonio della impresa debitrice sono destinante al fondo rischi per garanzia.

Articolo 13**(Controllo delle operazioni)**

1. Il Garante, in quanto gestore del Fondo di Garanzia nel quale confluiscono ai sensi dell'articolo 2 le risorse per le misure di investimento del PSR è soggetto alle verifiche del sistema di gestione e controllo di cui al Reg. CE n. 1975/2006.
2. La verifica dell'effettiva destinazione dei finanziamenti garantiti alle operazioni selezionate per le misure di investimento del PSR è a carico della Regione, che pertanto è responsabile dell'esecuzione delle necessarie procedure di controllo.
3. La Regione è responsabile dell'attivazione delle eventuali procedure sanzionatorie previste dalla normativa nazionale o comunitaria, in seguito alle irregolarità rilevate di cui al precedente punto 2. Le stesse dovranno essere tempestivamente comunicate al Garante per quanto di sua competenza.

Articolo 14**(Piano di attività)**

1. Prima dell'avvio delle attività il Garante in collaborazione con la Regione predispone un Piano di attività che, tra l'altro, precisi:
 - il mercato in cui opera il Garante;
 - i criteri e le condizioni previste per la concessione delle garanzie;
 - il bilancio di esercizio del Garante;
 - i soggetti finanziatori;

- la professionalità, la competenza e l'indipendenza del personale dirigente;
 - lo statuto del Garante;
 - la giustificazione ed il previsto utilizzo delle risorse provenienti dal PSR;
 - le disposizioni di liquidazione dei pagamenti da parte del Garante, incluso il reimpiego delle entrate attribuibili alle risorse provenienti dal PSR.
2. Il Piano di attività di cui al punto 1 è presentato all'Autorità di gestione del PSR per la sua valutazione e per le attività di sorveglianza sulla sua applicazione.

Articolo 15

(Relazione annuale)

1. La relazione annuale di cui all'articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo di programma dovrà avere il seguente contenuto:
- l'elenco delle richieste pervenute;
 - i dati riguardanti le garanzie prestate, compresa l'indicazione dei tipi e obiettivi delle operazioni oggetto di garanzia e delle misure del PSR a cui si riferiscono;
 - i dati sul totale delle garanzie in essere;
 - tutti i casi di liquidazione delle garanzie anche a valere sul patrimonio segregato di cui al precedente articolo 2, per i debitori inadempienti nell'anno precedente (al netto dei fondi eventualmente recuperati);
 - i corrispettivi versati nell'anno per le garanzie.

Articolo 16

(Durata dell'intervento)

3. Nei limiti del patrimonio segregato di cui all'art. 2, le attività di rilascio delle garanzie terminano il 31 dicembre 2015.

Articolo 17

(Chiusura dell'intervento e rendicontazione)

1. Al momento della chiusura dell'intervento, la spesa ammissibile del Fondo consiste nell'importo del patrimonio segregato necessario a coprire il valore iniziale delle garanzie già rilasciate e gli importi impegnati per le garanzie richieste al Garante ma non ancora rilasciate, che consente il raggiungimento del valore obiettivo dell'indice di operatività di cui al punto 2 del presente articolo.
2. L'indice di operatività è calcolato come rapporto tra il totale del valore iniziale delle garanzie concesse aumentato del totale degli importi impegnati per le garanzie richieste al Garante ma non ancora rilasciate e l'entità del patrimonio segregato di cui all'articolo 2. Tale indice, valutato al termine della programmazione, deve essere almeno pari a 3. In considerazione del potenziale rischio di insolvenza a carico del Garante, l'obiettivo si intende comunque raggiunto qualora sia conseguito il 70% dell'indice di operatività sopra individuato. In caso di mancato raggiungimento, la spesa finale ammissibile è ridotta proporzionalmente.
3. Le risorse che al **31 dicembre 2015** (31/12/2013) non risultino rendicontabili ai sensi del Reg. CE n. 1974/2006 e dei punti 1 e 2 del presente articolo, e non impegnate ai sensi dell'articolo 5, sono restituite alla Regione.

Articolo 18

(Disposizioni finali)

1. Le risorse disponibili dopo che tutte le garanzie sono state soddisfatte, sono riutilizzate per attività di sviluppo delle imprese agricole della Regione, anche attraverso interventi del Garante di cui all'art. 17 del Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 novembre 2010, n. 2483

Ordinanza n.741/2010 TAR Puglia sede di Bari. Costituzione TAVOLO TECNICO MIULLI - REGIONE.

L'Assessore alla Sanità, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio Programmazione e Assistenza Ospedaliera e Specialistica, riferisce quanto segue:

Con l'ordinanza n. 741 del 13 ottobre 2010 il TAR Puglia sede di Bari, accogliendo il ricorso n. R.G. 1033/2010 per prestazioni erogate in favore del SSR a partire dall'1/1/2002, integrato da motivi aggiunti della DGR n. 1560 del 5 luglio 2010 relativa all'annullamento della DGR n. 320/09 di definizione transattiva al contenzioso n. 865/08 fra l'Ospedale "F. Miulli" di Acquaviva delle Fonti e la Regione Puglia, proposto dallo stesso Ente Ecclesiastico, ha ordinato, fra l'altro, alla Giunta Regionale di disporre senza indugio in via provvisoria adeguate congrue risorse finanziarie, in favore del nosocomio citato, e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione della stessa ordinanza, nonché, all'esito, nei successivi 40 giorni, di attivare e concludere il tavolo tecnico con la parte istante sulla base dei parametri applicati in favore dell'Ente Ecclesiastico S.Giovanni Rotondo, ovvero parametri pubblici.

L'Avvocatura ha comunicato di aver predisposto atto di appello innanzi al Consiglio di Stato avverso l'ordinanza di cui trattasi.

I legali dell'Ente hanno diffidato la Regione e l'Assessorato "a disporre e comunicare allo stesso Ente Ecclesiastico nei 15 giorni della comunicazione della predetta ordinanza, le congrue risorse finanziarie in conformità della menzionata ordinanza, comunque non inferiore alla misura di euro 45.000.000,00, quale parziale debitoria già riconosciuta in precedente atto transattivo e non adempiuta, nonché di provvedere alla immediata convocazione del Tavolo Tecnico, come disposto dalla predetta ordinanza, i cui lavori dovranno essere conclusi nei 40 giorni decorrenti dai predetti 15 giorni".

Hanno significato, altresì, che "decorso il termine di 15 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza TAR Puglia - Bari, III, n. 741 del 13/10/2010 sarà adito, in sede di ottemperanza cautelare, il giudice amministrativo ai sensi dell'art. 59 D.L.vo

2/7/2010 n. 104, salva ogni altra responsabilità della intimata Amministrazione".

Con decreto n. 5022/10 pronunciato in data 2/11/2010, il Consigliere Delegato della V sezione del Consiglio di Stato ha respinto l'istanza di misure cautelari monocratiche ed ha fissato, per la discussione, la Camera di Consiglio del 23 novembre 2010, stabilendo che "le difficoltà addotte dall'appellante a sostegno della richiesta di misura cautelare provvisoria (conseguenze contabili relative alle procedure da seguire per l'esecuzione dell'ordinanza) assumono un rilievo secondario rispetto alla gravità del danno riconosciuto in capo al ricorrente in primo grado e che le somme di cui è stato disposto il pagamento non sono state quantificate, ma rimesse ad un giudizio di adeguatezza e congruità, tenuto conto della loro natura di provvisoria".

Il 4 novembre 2010, è pervenuta istanza per provvedimenti di esecuzione di misura cautelare, ai sensi dell'art. 59 D.L.vo 2/7/2010 n.104, dai legali dell'Ente Ecclesiastico che hanno chiesto al TAR Puglia sede di Bari di "disporre provvedimenti consequenziali per l'esecuzione dell'ordinanza n. 741 del 13/10/2010, ed in particolare di nominare un Commissario ad Acta per l'adozione dei provvedimenti necessari in conformità dei criteri che lo stesso Tribunale vorrà statuire".

Nelle more dell'esito del giudizio promosso in appello dalla Regione Puglia, si ritiene di dover proporre alla Giunta Regionale di attivare la costituzione, in ossequio a quanto disposto dall'ordinanza del TAR Puglia, del Tavolo Tecnico con la parte istante al fine di redigere un protocollo d'intesa da sottoscrivere tra il Ministero della Salute, Regione Puglia e l'Ente Ecclesiastico Miulli con i parametri indicati in quello sottoscritto per San Giovanni Rotondo.

L'Ente Ecclesiastico Miulli di Acquaviva delle Fonti, su richiesta dell'Assessore alla Sanità (nota n. prot. 24/388/SP del 5 novembre 2010), ha designato, con nota n. prot. 00170940 del 9/11/2010, quali persone legittimate a partecipare, a titolo gratuito, all'istituendo tavolo tecnico previsto dall'ordinanza in epigrafe richiamata:

- Rev. DOMENICO LADDAGA (*Delegato per l'Amministrazione dell'Ente*)
- Avv. PAOLO NITTI (*Avvocato*)
- Dott. NINO MESSINA (*Direttore Amministrativo*)
- Dott. ALESSIO NITTI (*Direttore Sanitario*)